



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO D.L. n. 126/2019 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019;
- VISTO il D.P.R. n. 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021, ed in particolare l’art. 59, co. 9 bis, come sostituito dall’art. 5, co. 3 quinquies, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, il quale prevede che *“È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici”*;
- VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;
- VISTO il D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- VISTO il D.D n. 1493 del 21 giugno 2022 intitolato “Aggregazioni interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022” ed in particolare, l’art. 2 che disciplina l’aggregazione interregionale delle procedure;
- VISTO in particolare l’art.3, comma 5, del D.M. n. 108/2022, laddove prevede che i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria siano assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e partecipino a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali;
- TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 9, comma 3, del D.M. n. 108/2022: *“Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando”*;
- TENUTO CONTO del contingente assegnato per la classe di concorso AC24, alla regione Emilia-Romagna, pari a 2 posti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTO il proprio decreto n. 1140 del 26/10/2022 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso ordinario relativo ai posti comuni nella scuola secondaria di II grado – classe di concorso AC24;
- VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;
- VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall' art. 9 del D.M. 108/2022;
- VISTO il Decreto di quest'Ufficio prot. n. 298 del 10 maggio 2023 di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui trattasi per i posti comuni nella scuola secondaria di II grado – classe di concorso AC24;
- VISTA la legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito in Legge il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e che modifica l'art. 59 c. 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 stabilendo che *“Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”*;
- VISTI gli esiti della procedura di conferimento di proposte di contratto a t.d. ai candidati nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui trattasi per l'a.s. 2023/24 e le successive rinunce e mancate prese di servizio;
- VISTE le rinunce alla proposta di contratto a tempo determinato pervenute da due candidati per la classe di concorso AC24;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTO l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno sostenuto la prova orale ma non rientranti nella graduatoria di merito, corredato dei relativi punteggi della prova medesima e della valutazione dei titoli;
- VISTA la necessità di procedere all'inserimento nella graduatoria di merito di due candidati per procedere con lo scorrimento previsto dall'art. 59 c. 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera h), del bando di concorso (499/2020);
- TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA

Art. 1 I candidati Gilioli Elisa e Barbanti Giorgia sono inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti comuni nella scuola secondaria di II grado – **classe di concorso AC24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Spagnolo)** per la regione Emilia-Romagna alle posizioni rispettivamente n. 3 e n. 4 come di seguito indicato:

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova disciplinare/100	Punteggio Titoli/50	Punteggio Finale/150
3	Gilioli	Elisa	26/12/1992	100,00	27,50	127,50
4	Barbanti	Giorgia	08/04/1987	95,00	31,25	126,25



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- Art. 3 Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. n. 108/2022, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale.

Il Direttore Generale
Stefano Versari